

Cassazione penale, n. 773/2010: sottoprodotti e modifica del ciclo produttivo

Se è vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo), alla lettera f), si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, è altrettanto vero che, per essere utilizzata come combustibile, deve avere le caratteristiche riportate nella tabella allegata, ottenute dal trattamento delle sansi vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa e da successivo trattamento termico", e i predetti trattamenti devono essere effettuati all'interno del medesimo impianto.

(Il Collegio ha evidenziato che, dovendo la sansa di oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione preliminare, era da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di "sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche alla luce della nuova normativa dettata dal TUA, che, all'articolo 183, lettera n), nel fornire la nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si rendano necessarie operazioni preliminari.

Nella specie, era stato accertato in fatto che la sansa vergine prelevata dall'imputato non era direttamente utilizzabile, ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile, mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino.

Di conseguenza, la vecchia comunicazione d'inizio attività appariva superata, e sarebbe stato necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi).

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale
Sentenza 11 gennaio 2010, n. 773

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvi - rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GU. MI. SA. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 47/2007 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI SALENTINA, del 28/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
SENSINI Maria Silvia;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1- Con sentenza in data 28/3/2009, il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Campi Salentina - dichiarava Gu. Mi. Sa. colpevole dei reati di commercio e smaltimento non autorizzato di rifiuti, rispettivamente ceneri di sansa ed acque di scarto/polverino - così qualificate le condotte di cui ai capi a) - b)- g) della rubrica - nonché colpevole del reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, ex articolo 25, comma 2 e succ. modif. (capo c) della rubrica) e della contravvenzione ex articolo 674 c.p. (capo e) e, per l'effetto, riuniti i reati in continuazione e riconosciute le attenuanti genetiche, lo condannava alla pena di euro 2.500,00 di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Lecce, costituitasi parte civile, danni liquidati equitativamente in euro 2.000,00.

Argomentava il Tribunale che il Gu. , in qualità di titolare di un impianto per la lavorazione della sansa di olive, in data 8 giugno 1999 aveva presentato alla Provincia di Lecce comunicazione di inizio attività nell'ambito della cosiddetta procedura semplificata prevista dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articoli 31 e 33, ai fini della produzione di olio.

Nella relazione allegata a firma del Gu., si leggeva che l'attività svolta consisteva nel recupero, trasformazione e riciclaggio di sansa vergine (rifiuto speciale non pericoloso), per la produzione di olio, in base al seguente ciclo di produzione: la sansa, proveniente dai frantoi, veniva depositata in una vasca, quindi trasferita in due essiccatori, e di lì immessa negli estrattori e trattata con solvente esano.

In origine, dunque, il prevenuto aveva svolto attività di lavorazione di sansa vergine per l'estrazione di olio.

In seguito, come ammesso dallo stesso imputato, ritenuta tale attività poco conveniente, l'impianto era stato destinato alla lavorazione della sansa esausta per la produzione di combustibile per caldaie.

La materia trattata, pertanto, non era più la sansa vergine, ma quella esausta, dalla quale era già stato estratto l'olio in altro stabilimento.

Come accertato in data (OMESSO) dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Lecce, il nuovo ciclo di lavorazione prevedeva, attraverso un macchinario "spartisemi", la separazione del nocciolo dalla polpa secca: il primo, veniva confezionato in sacchi da 20 Kg. per la vendita quale combustibile ad uso privato, la seconda riutilizzata nell'impianto per alimentare i forni.

Le ceneri residue, infine, venivano conferite all'impresa Va. Gi. (coimputato nello stesso procedimento, ma non ricorrente), avente ad oggetto la gestione di un vivaio di piante ed utilizzate come ammendante in agricoltura.

I verbalizzanti accertavano, inoltre, che il percolato della sansa, stoccata sul piazzale all'aperto, aveva lasciato tracce sul muro di recinzione e nella parte esterna allo stabilimento e non risultava smaltito mediante conferimento ad aziende specializzate.

Inoltre, tutta la zona circostante l'impianto di (OMESSO) era pervasa dall'odore acre delle sostanze trattate ed imbrattata da polveri scure.

In data (OMESSO) venivano altresì compiuti dei rilievi presso i camini dello stabilimento, emergendo dalle analisi un eccesso di acido n-butirrico, valore che, tuttavia, il giorno successivo risultava nella norma.

Per quanto concerneva le emissioni in atmosfera, una consulenza tecnica, disposta dal Pubblico Ministero, aveva accertato che i sistemi di abbattimento delle sostanze nocive, adottati dal Gu., non erano idonei, in quanto l'impianto poteva definirsi "artigianale".

Ciò posto, osservava il Tribunale che l'imputato, modificando il ciclo produttivo, non aveva più svolto l'attività di estrazione dell'olio, ma aveva acquistato sansa per produrre nocciolino e ceneri.

In tale contesto, non era, pertanto, più idonea la vecchia comunicazione di inizio attività dell'8/6/1999 ed era necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuto non pericoloso.

Né - osservava il Tribunale- poteva accedersi alla tesi difensiva secondo cui la sansa già sfruttata, ma ancora idonea a produrre nocciolino combustibile, era da considerarsi un "sottoprodotto", come tale non soggetto all'obbligo di comunicazione ex articolo 33 Decreto Ronchi. Pertanto, il Gu. avrebbe dovuto osservare la normativa sui rifiuti e chiedere autorizzazione per lo smaltimento dei reflui e delle ceneri. Quanto all'inquinamento atmosferico, il sistema adottato per l'abbattimento delle sostanze gassose maleodoranti era risultato artigianale; l'imputato, pertanto, non si era attenuto alle prescrizioni dettate nei provvedimenti di autorizzazione provvisoria.

2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Gu. .

2.1- Con il primo motivo, ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, fosse necessaria l'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articoli 27 e 28 anche per il trattamento delle sansi vergini. Il convincimento del giudice si era fondato sull'errata classificazione della sansa nella categoria di "rifiuto" e non, invece, in quella di "sottoprodotto" di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera n).

Al Tribunale era, pertanto, sfuggito che il materiale trattato dal Gu. era sempre e soltanto la sansa vergine, la quale poteva essere soggetta al procedimento di estrazione dell'olio e della produzione di nocciolino, oppure ad uno soltanto dei suddetti procedimenti, senza perdere le caratteristiche di "sottoprodotto".

In ogni caso, il ricorrente aveva ottemperato alla procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articoli 31 e 33, avendo proceduto, in data 8/6/1999, ad inoltrare la comunicazione di inizio attività.

Il Tribunale non aveva considerato che, ad essere autorizzati, non sono i singoli procedimenti dello smaltimento rispettivamente delle ceneri di sansa, delle acque di scarto e del "polverino", bensì l'intero ciclo produttivo della lavorazione delle predette sansi vergini, che si chiude, appunto, con lo smaltimento dei predetti scarti. Il Gu. era, dunque, in possesso di tale autorizzazione, dal momento che il ciclo produttivo autorizzato prevedeva tanto l'estrazione dell'olio, quanto la produzione del "nocciolaio".

2.2 - Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato difetto e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo, in particolare, al reato di emissioni in atmosfera. Illogica era la motivazione relativamente alla inidoneità dell'impianto utilizzato dal prevenuto per l'abbattimento delle sostanze gassose maleodoranti ed erroneamente il sistema era stato definito "artigianale", senza considerare che il superamento dei limiti dell'acido butirrico si

era verificato una sola volta e che il giorno successivo all'accertamento tutti i parametri erano nella norma. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

3- Il gravame va rigettato, essendo infondate le doglianze su cui poggia.

3.1- E' stato accertato in fatto che il Gu., modificando il ciclo produttivo, non ha più svolto l'iniziale attività di estrazione dell'olio, ma ha acquistato sansa solo per produrre "nocciolino" e ceneri.

Sostiene altresì il ricorrente che, in ogni caso, la sansa utilizzata nel ciclo produttivo non poteva essere considerata rifiuto, ma un "sottoprodotto" suscettibile di ulteriori lavorazioni e che, in ogni caso, l'autorizzazione a monte copriva, per la sua portata più ampia, anche la successiva produzione del "nocciolino".

Ritiene il Collegio di dover puntualizzare che, se e' vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo), alla lettera f), si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre, tuttavia, che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n esano per l'estrazione dell'olio di sansa e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto".

Nella specie, dovendo la sansa di oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione preliminare, e' da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di "sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che, all'articolo 183, lettera n), nel fornire la nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si rendano necessarie operazioni preliminari (cfr. Cass. Sez. 3, 28/2/2007 n. 13754, Romano). Nella specie, e' stato accertato in fatto che la sansa vergine prelevata dal Gu. non era direttamente utilizzabile, ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino).

In tale contesto, appare fuor di dubbio che la vecchia comunicazione di inizio attività - datata 8/6/1999 - appariva superata e che sarebbe stato necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Invero, il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i

quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della competente autorità, ma non può estendersi - come argomentato dal ricorrente - al ciclo produttivo derivato, nella specie del tutto distinto da quello cui si riferiva l'iniziale autorizzazione.

3.2- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità dell'impianto utilizzato dal prevenuto per l'abbattimento delle sostanze gassose maleodoranti. In particolare, ad avviso della difesa, l'illogicità della motivazione appariva evidente dal fatto che il superamento dei limiti dell'acido butirrico si era verificato una sola volta, essendo poi rientrati i parametri nella norma. Va ribadito in questa sede che esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa - e per il ricorrente - più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. Un. 30/4/1997 n. 6402).

Nella specie, il Tribunale, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti dal consulente tecnico prof. Fr. e delle dichiarazioni dei carabinieri del N.O.E., ha dato atto che l'impianto di abbattimento delle sostanze nocive, adottato dal Gu. , era di tipo "artigianale", costituito da una semplice pompa che immetteva una soluzione basica. L'imputato non si era, dunque, attenuto alle prescrizioni del CRIAP sul controllo delle emissioni, provvedendo solo dopo gli accertamenti ed i campionamenti eseguiti in data (OMESSO) a sostituire l'impianto con apparecchiature più moderne.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articolo 25 sanzionava proprio l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2, sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato 1 alla parte quinta del presente

decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo ..." (cfr. Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera).

4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali